

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

Art. 14

(Modalità e soggetti abilitati)

1. Le revisioni ordinarie devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale.

2. Le revisioni ordinarie a enti cooperativi e società di mutuo soccorso e le revisioni straordinarie a enti cooperativi, a società di mutuo soccorso e banche di credito cooperativo sono effettuate dalla Direzione attingendo, con le modalità e i criteri previsti dal regolamento di cui al comma 6 bis, da una lista di accreditamento comprendente revisori individuati nell'ambito dell'Elenco di cui all'articolo 21 o dipendenti regionali del Servizio competente in materia di vigilanza sulle cooperative, di categoria non inferiore alla C. Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni, le revisioni ordinarie sono svolte dalle stesse a mezzo di revisori iscritti nell'Elenco e da esse incaricati.

(1)(7)(12)

3. Le revisioni ordinarie delle banche di credito cooperativo sono effettuate dai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 20 a mezzo di revisori iscritti nell'apposita sezione dell'Elenco di cui all'articolo 21, comma 7, da essi incaricati.

(2)

4. Nel caso in cui l'ente cooperativo abbia la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non abbia ancora ottenuto la revisione ordinaria può formulare esplicita richiesta alla Direzione ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle Associazioni, a quest'ultime.

5. Le Associazioni e la Direzione hanno l'obbligo di assoggettare a revisione ordinaria gli enti cooperativi e le società di mutuo soccorso a esse aderenti, compresi quelli in scioglimento volontario, a eccezione degli enti nei cui confronti siano stati adottati i

provvedimenti di cui agli articoli 2545 terdecies, 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies del codice civile.

(13)

6. Le revisioni straordinarie sono disposte dal Direttore centrale a mezzo di revisori incaricati sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni ordinarie e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, con l'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente capo.

(4)(8)(9)(10)(11)

6 bis. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale.

(3)

6 ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, gli incarichi di revisione di cui al comma 6 bis sono affidati esclusivamente ai titolari di partita IVA.

(5)

6 quater. La disposizione di cui al comma 6 ter non si applica agli incarichi di revisione cooperativa affidati ai dipendenti regionali.

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 44, lettera a), L. R. 22/2010

2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 44, lettera b), L. R. 22/2010

3 Comma 6 bis aggiunto da art. 2, comma 44, lettera c), L. R. 22/2010

4 Parole soppresse al comma 6 da art. 8, comma 3, L. R. 18/2011

5 Comma 6 ter aggiunto da art. 2, comma 75, L. R. 14/2012

- 6** Comma 6 quater aggiunto da art. 2, comma 75, L. R. 14/2012
- 7** Comma 2 sostituito da art. 73, comma 1, L. R. 26/2012
- 8** Parole aggiunte al comma 6 da art. 2, comma 63, L. R. 27/2012
- 9** Parole soppresse al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 18/2014
- 10** Parole sostituite al comma 6 da art. 85, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
- 11** Parole soppresse al comma 6 da art. 85, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
- 12** Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 9/2020
- 13** Parole aggiunte al comma 5 da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 9/2020